

# COMUNE DI CASAZZA

PROVINCIA DI BERGAMO



P.zza della Pieve, 2 - 24060 Casazza - BG  
☎ 035 81 60 60 - 📠 035 81 26 88 - ✉ info@comune.casazza.bg.it  
P.Iva 00329540165 - C.f. 80016780167

**ORIGINALE**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 22 del 12-07-2011**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONDONO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.**

L'anno **duemilaundici**, addì **dodici** del mese di **luglio** con inizio alle ore **20:30**, nella Sala Consiliare del palazzo comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito sotto la presidenza del **SINDACO GIUSEPPE FACCHINETTI** il Consiglio comunale, in sessione **Straordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

<b>Cognome e Nome</b>	<b>P/A</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>P/A</b>
<b>FACCHINETTI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>MANZONI GIAN MARIO</b>	<b>P</b>
<b>CORTESI FIORENZO</b>	<b>P</b>	<b>RIZZI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>GOTTI ANTONELLA</b>	<b>P</b>	<b>TRAPLETTI PIETRO</b>	<b>A</b>
<b>LONGA MASSIMILIANO</b>	<b>P</b>	<b>BARBONI MARIO</b>	<b>P</b>
<b>PESENTI ROMUALDO</b>	<b>P</b>	<b>DEL BELLO GIACOMO</b>	<b>P</b>
<b>GOTTINI CLAUDIO</b>	<b>P</b>	<b>AMAGLIO ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>GHILARDI OMAR</b>	<b>A</b>	<b>TRAPLETTI DAVIDE</b>	<b>P</b>
<b>ZAMBLERA CHRISTIAN</b>	<b>P</b>	<b>CAVENATI LOREDANA</b>	<b>A</b>
<b>CAMBIANICA ETTORE</b>	<b>P</b>		

**PRESENTI: 14**

**ASSENTI: 3**

Partecipa Il Segretario comunale GABBIADINI Dott. FEDERICO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONDONO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Udita la relazione esplicativa dell'assessore Zamblera Christian:*

*Richiamato* l'articolo 13 della legge 289 del 27/02/2002 (legge finanziaria anno 2003) che così dispone:

1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

*Richiamata* la nota del Dipartimento delle Politiche Fiscali, n. 2195 del 14 maggio 2004 che in tema di condono ha chiarito quanto segue:

- a) il Comune ha la facoltà temporalmente illimitata di regolamentare il condono per i propri tributi;
- b) tale facoltà può essere esercitata sia prorogando il condono già deliberato sia approvandolo ex novo;

- c) il regolamento del condono deve essere adottato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- d) sono escluse dal condono le addizionali, quali quella sull'IRPEF;
- e) il termine per l'adempimento da parte dei contribuenti entro un anno dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
- f) il condono risulta applicabile anche nei casi in cui pende ricorso.

*Ritenuto*, di acconsentire la definizione pacifica ed agevolata delle posizioni che risultano irregolari, attraverso l'adesione al presente regolamento.

*Ritenuto*, quindi, di approvare il condono per i tributi comunali con il versamento della sola maggiore ICI dovuta, senza applicazione di sanzioni e di interessi .

*Rilevato* che in base alla normativa del condono riguardante i tributi comunali il condono del Comune può astrattamente riguardare:

1. liti pendenti avanti i vari organi di giustizia (tutte le annualità contese);
2. liti potenziali a seguito di accertamenti emessi ma non ancora impugnati (anni accertati);
3. obbligazioni tributarie totalmente o parzialmente non adempiute per le quali non è stato emesso ancora avviso di accertamento.

*Ritenuto* di limitare il condono all'imposta comunale sugli immobili, sia relativa a fabbricati che ad aree fabbricabili;

*Rilevato* che il contribuente dovrà poi adempiere al concordato dandone comunicazione al Comune con apposita istanza in carta semplice;

*Avvertito* che i vantaggi conseguibili dal contribuente con la definizione delle obbligazioni tributarie mediante condono sono specificati nell'allegato regolamento e consistono nell'applicazione ridotta delle sanzioni e degli interessi moratori;

*Avvertito* che nel caso di adesione al condono riguardante liti pendenti, l'Ufficio Tributi ne darà comunicazione al giudice tributario avanti il quale il ricorso pende, determinandosi in tal modo l'estinzione del giudizio, così come previsto dall'articolo 46 del D.Lgs. n.546/92;

*Preso atto* che in data 30/06/2011 con decreto del Ministro dell'Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2011, al 31/08/2011 e pertanto il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2011;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano e votazione per l'immediata esecutività che dà il medesimo esito

### ***DELIBERA***

1. di approvare il regolamento del condono per i tributi del Comune, secondo il testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), per farne parte integrante;
2. di incaricare l'Ufficio Tributi a divulgare il presente provvedimento e di provvedere ad ogni adempimento previsto nel regolamento;
3. di dare comunicazione del presente regolamento, unitamente alla relativa delibera comunale di approvazione, al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e di renderlo pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

**OGGETTO :** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONDONO IN  
MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

---

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICA***

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, conformemente alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Casazza, li 12-07-2011

Il Responsabile del Servizio  
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA  
GHIDINI Rag. ELODIA

---

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO  
FACCHINETTI Dott. GIUSEPPE

Il Consigliere Anziano  
DEL BELLO GIACOMO

Il Segretario Comunale  
GABBIADINI Dott. FEDERICO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**N. REG. \_\_\_\_\_**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal .

Casazza, lì

Il Segretario Comunale  
GABBIADINI Dott. FEDERICO

---

**ESTREMI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Casazza, lì

Il Segretario Comunale  
GABBIADINI Dott. FEDERICO

---